

Concordato Minore

- Documentazione
- Trattamento dei creditori privilegiati
 - Il deposito della domanda
 - Ruolo del gestore della crisi

ARTICOLO 74 C.C.I. – *Proposta di concordato minore*

- *1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, **escluso il consumatore**, possono formulare ai creditori una **proposta di concordato minore**, **quando** consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.*
- *2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino **in misura apprezzabile** la soddisfazione dei creditori.*
- *3. La proposta di concordato minore **ha contenuto libero**, indica in modo specifico **tempi e modalità** per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il **soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma**, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. **La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.***
- *4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.*

Articolo 2-c,1-lettera c)

• **c) «sovraindebitamento»:** lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del **professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative** di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza

• **., gli imprenditori legittimati alla proposizione della domanda sono i soggetti che, in via alternativa, provano:**

• i) il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, lett. d);

• ii) il carattere agricolo dell'attività imprenditoriale svolta ;

• iii) la permanenza del carattere della start-up, oltre al mancato superamento del termine di sessanta mesi ex art. 25, D.L. n. 179/2012, scaduti i quali la società perde la qualifica di start-up. In quest'ultimo caso la proposta di concordato è consentita solo se l'impresa (che è necessariamente una società di capitali o cooperativa) presenta i caratteri di cui all'art. 2, lett. d), c.c.i. Quanto ai professionisti, la domanda di concordato minore può essere legittimamente presentata La proposta può prevedere il soddisfacimento dei debiti anche parziale, in qualsiasi forma e quindi non necessariamente in denaro, seppur con modalità che consentano di rispettare l'ordine delle cause di prelazione e la suddivisione dei creditori in classe, obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

ART 74 C.C.I. – proposta di concordato

- Contenuto libero
- Deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento
- Può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei creditori attraverso qualsiasi forma
- Può prevedere la suddivisione dei creditori in classi

ART. 75 – documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

- **1. Il debitore deve allegare alla domanda:**
- *a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;*
- *b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;*
- *c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;*
- *d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;*
- *e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.*

ART. 75 – documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

- 2. *E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, **allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di **liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, **come attestato dagli organismi di composizione della crisi**.*
- 3. *Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, e' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.*

ART. 76 – Presentazione della domanda e attività dell'OCC

- *1. La domanda e' formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi e' un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.*
- *2. Alla domanda deve essere **allegata una relazione particolareggiata dell'OCC***

ART. 76-relazione particolareggiata dell'OCC

2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

- a) *l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) *l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;*
- d) *la valutazione sulla **completezza e attendibilità della documentazione depositata** a corredo della domanda, nonché sulla **convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**;*
- e) *l'indicazione presumibile dei costi della procedura;*
- f) *la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;*
- g) *l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.*
- **3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.**

ART. 76 – ruolo dell'OCC

- 4. L'OCC, entro **sette giorni** dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro **quindici giorni** debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
-
- 5. Il deposito della domanda **sospende**, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

ART. 77 - Inammissibilita' della domanda di concordato minore

- *1. La domanda di concordato minore e' inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.*